



POLIZIA LOCALE
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELL'ALTA VALLECAMONICA
Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

Data	14.11.2023
ALBO N.	
ORDINANZA N.	241

LIMITAZIONI AL TRANSITO NEI TRATTI DI VIABILITA' EXTRAURBANA ED AGRO SILVO PASTORALE DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLE CAMONICA, IN PRESENZA DI GHIACCIO, DI BASSE TEMPERATURE O SU STRADE GIA' COPERTE DI NEVE.

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLA STRADA DI VALPAGHERA IN COMUNE DI VEZZA D'OGGIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

PREMESSO che nel periodo invernale il territorio dei comuni dell'Unione dell'alta valle Camonica sono solitamente interessati da precipitazioni nevose e/o piovose, le quali, a causa delle basse temperature, possono determinare la formazione di ghiaccio con durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo, specie nelle ore notturne, con possibili rischi per la circolazione dei pedoni e dei mezzi motorizzati, in condizioni di sicurezza;

PREMESSO che il comune di Vezza d'Oglio ha trasmesso una relazione tecnica, sulle precarie condizioni del fondo stradale e di percorribilità della "strada della Val Paghera", con particolare riferimento al tratto viabile compreso tra la chiesetta di S. Anna in loc. "Ciapina" ed il parcheggio posto in loc. "Fondo valle di Val Paghera", nonché nota relativa alla percorribilità della rete viabile extraurbana nel periodo invernale, per mancanza di manutenzione e pulizia in caso di neve/ghiaccio (Prot. Unione n.0005461/2023);

CONSTATATO possibile, il verificarsi di pericoli imminenti non altrimenti evitabili, legati alle precipitazioni nevose, con possibili smottamenti sulla viabilità extraurbana in alta quota;

VISTO che la Direttiva Regionale relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale, approvata con delibera di Giunta regionale n.7/14016 dell'8.08.2003 era stata predisposta, oltre perché espressamente prevista (stesura di un regolamento tipo previsto dalla legge sulla montagna n.10 del 29.06.1998), anche come specifica esigenza a seguito del verificarsi di incidenti con successivi processi a carico di Sindaci che non avevano debitamente segnalato e regolamentato tali infrastrutture;

VISTA la l.r. nr.31/2008;

VISTO i regolamenti dei comuni di Monno, Incudine, Vezza d'Oglio, Vione, Temù e Ponte di Legno: "Regolamentazione del transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale" (V.A.S.P.);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.5 del regolamento del comune di Vezza d'Oglio l'amministrazione comunale, nel caso di situazioni di pericolo, dovrà tempestivamente emanare l'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi e che l'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è posizionata la segnaletica di divieto di circolazione ed in particolare in caso di neve/gelate;

Visti i regolamenti VASP dei comuni di Monno, Incudine, Vione, Temù e Ponte di Legno, (art. 5 - *Ordinanza di Chiusura per neve*): "L'Amministrazione Comunale, nel caso di situazioni di pericolo, disastri, calamità naturali o di lavori in corso, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

In caso di presenza di neve, le strade sono da intendersi chiuse a qualsiasi transito motorizzato, senza necessità di alcuna ordinanza sindacale, per cui il gestore è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo non autorizzato.";

PREMESSO che lungo le strade esterne ai centri abitati, piste pedonali o ciclabili, sentieri e passeggiate comunali, V.A.S.P., in molti casi non si provvederà ad alcun intervento di manutenzione durante il periodo invernale (pulizia neve e ghiaccio o spargimento di sale o sabbia);

RISCONTRATA la necessità per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica:

➤ di istituire il divieto di transito a tutti gli utenti nei tratti di viabilità extraurbana ed agro silvo pastorale, in caso di presenza di neve o ghiaccio;



POLIZIA LOCALE
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELL'ALTA VALLECAMONICA
Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

VISTA la nota della Prefettura di Brescia prot.20.4.4 del 29.01.2021, inerente la richiesta di informazioni in ordine alle iniziative poste in essere al fine di ostacolare il transito dei mezzi sui percorsi a rischio valanghe; **RITENUTO** che, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e preservare l'incolumità dell'utenza sul tratto viabile denominato "*strada della Valpaghera*" si rende necessario un provvedimento di regolazione del traffico veicolare mediante l'installazione di segnaletica verticale di indicazione di limitazione della velocità e condizione di strada deformata;

RITENUTO, altresì, che l'amministrazione comunale di Vezza d'Oglio, proprietaria della strada di Val Paghera, ha il dovere di adottare apposito provvedimento di tutela, con l'apposizione di idonea segnaletica stradale, la dove necessario, in entrambi i sensi di marcia, con i seguenti provvedimenti:

- istituzione del limite di velocità non superiore a 30 Km/h con l'apposizione di idonea segnaletica stradale ex art. 116 comma 1 let. e) del DPR 495/1992 "Limite massimo di Velocità" da installare su entrambi i sensi di marcia, lungo tutto il tratto di propria competenza: dal km 0+00 al Km 4+00 (planimetria allegata);
- regolamentazione di strada dissestata mediante apposizione di idonea segnaletica stradale da installare su entrambi i sensi di marcia, art. 85 comma 1 "Strada Deformata" (Fig. II.1) del D.P.R. 495/1995 per segnalare l'intero tratto di strada in cattive condizioni e/o con pavimentazione irregolare;

RITENUTO di procedere all'emissione di formale ordinanza per disporre le limitazioni descritte in premessa, quanto sopra a garanzia della sicurezza della circolazione stradale e dell'incolumità pubblica;

VISTO

- L'art.107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 sull'ordinamento degli enti locali;
- Gli art. 5 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30.04.92 n. 285 e s.m.i.;
- Il regolamento per l'esecuzione del citato T. U. D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e s.m.i.;
- il regolamento v.a.s.p. dei comuni dell'Unione L. dell'Alta Valle Camonica;
- il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il decreto nr. 77 del 02.01.2021, del Presidente dell'Unione dei Comuni L. dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del servizio associato di Polizia Locale al Commissario Capo Giacomo Trotti;

O R D I N A

Dal 15 novembre di ogni anno:

- 1) DIVIETO DI TRANSITO, A TUTTI GLI UTENTI, NEI TRATTI DI VIABILITA' EXTRA URBANA, AGRO-SILVO-PASTORALE (V.A.S.P.) IN COMUNE DI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGLIO, VIONE; TEMU' E PONTE DI LEGNO;
- 2) DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI GLI UTENTI SUL TRATTO DI VIABILITA' DENOMINATO "*STRADA DI VALPAGHERA*" IN COMUNE DI VEZZA D'OGLIO, (*dal km 1+00 al km 4+00*);

IN PRESENZA DI NEVE O GHIACCIO E/O CON STRADA SDRUCCIOLEVOLE ED IN MANCANZA DI
IDONEO SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE STRADALE /PIANO NEVE

PROVVEDIMENTO ESECUTIVO A SEGUITO DELLA POSA DELLA PRESCRITTA SEGNALETICA
STRADALE/BARRIERA/TRANSENNA O IDONEO SISTEMA DI SEGNALAZIONE DI CHIUSURA A CURA
DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENZIONE DEI COMUNI INTERESSATI

- 3) DAL 15 NOVEMBRE AL 15 APRILE OBBLIGO DI CATENE A BORDO O PNEUMATICI INVERNALI IN TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE L. DELL'ALTA VALLE CAMONICA (*Circolare Prot. 24783/1049 del 17/01/2014 emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti*);



POLIZIA LOCALE
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELL'ALTA VALLECAMONICA
Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

Dispone l'osservanza della segnaletica stradale:

- segnale catene da neve obbligatorie (fig. II.87/art 122 c.8 D.P.R 495/92) [deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici invernali. Il segnale può essere inserito in alternativa entro quello di transitabilità mantenendo il proprio valore prescrittivo];

con le seguenti prescrizioni:

- diminuire la velocità ben al di sotto del limite normalmente previsto sul tipo di strada su cui si sta marciando;
- aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede;
- prestare particolare attenzione allo stato del fondo stradale;
- evitare di agire bruscamente sul veicolo in termini di frenata o di sterzata, manovre che in presenza di un fondo sdruciolevole possono comportare perdita di aderenza e, quindi, rischio di incidenti con altri veicoli o di uscita stradale.

ISTITUISCE SULLA STRADA DI "VAL PAGHERA" IN COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

- 1) il limite di velocità non superiore a 30 Km/h con l'apposizione di idonea segnaletica stradale ex art. 116 comma 1 let. e) fig. II.50 del DPR 495/1992 "Limite massimo di Velocità" da installare su entrambi i sensi di marcia, lungo tutto il tratto di competenza: dal km 0+00 al Km 4+00, dalla loc. chiesetta di S.Anna in loc. "Ciapina" ed il parcheggio posto della loc. "Fondo Valle di Val Paghera"
- 2) regolamentazione di "strada dissestata" mediante apposizione di idonea segnaletica stradale da installare su entrambi i sensi di marcia, art. 85 comma 1 "Strada Deformata" (Fig. II.1) del D.P.R. 495/1995 per segnalare l'intero tratto di strada in cattive condizioni e/o con pavimentazione irregolare;
- 3) posa segnaletica di "banchina pericolosa" in loc. "Ponte Scalvino" - tratto di strada con banchina cedevole o con pericolo di caduta in cunetta o fosso in caso di accostamento e di "strada sdruciolevole" - tratti soggetti a gelate con formazione di ghiaccio/neve (in mancanza di idoneo servizio di pulizia/piano neve) [fig. II.21 art.92 D.P.R: 495/92] - [fig. II.22 ART.93 D.P.R: 495/92];
- 4) posa segnaletica di "pericolo generico" (altre prescrizioni) con tabella aggiuntiva indicativa dei tratti stradali privi di barriera/guard-rail (art.103 D.P.R. 495/92- segnale (Altri Pericoli fig. II.35);

Il comune di Vezza d'Oglio, ente proprietario della strada, potrà accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele, ai sensi dell'art.6 c.8 del codice della strada.

Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22/07/2002, dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dai comuni interessati (enti proprietari della strada), che restano unici responsabili, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica. Il comune di Vezza d'Oglio dovrà programmare un idoneo servizio di manutenzione e di messa in sicurezza del tratto stradale della "Val Paghera".

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON IN CONTRASTO CON LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI IN VIGORE ED ADOTTATE DAI COMUNI PER MOTIVI DI SICUREZZA ED INCOLUMITA' PUBBLICA, PREVENZIONE DEL RISCHIO VALANGHE CHIUSURA DEI TRATTI STRADALI DI RISPETTIVA COMPETENZA PER PERICOLO NEVE/GHIACCIO/STRADA SDRUCIOLEVOLE.



POLIZIA LOCALE
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELL'ALTA VALLECAMONICA
Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno
D E M A N D A

Agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento, nonché l'attuazione di idonei controlli sul rispetto delle misure cautelative.

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-line sul sito internet dell'Unione dei Comuni dell'alta Valle Camonica.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Comm. Capo Giacomo TROTTI